

## **Il Decreto Legislativo 81/2008 tratta "salute e sicurezza", materia familiare a chi si interessa di "prevenzione".**

Poichè solo pochi avrebbero la pazienza di leggere tutta la legge (per addetti ai lavori), chi fosse interessato l

a può trovare a questo link con le modifiche introdotte fino ad ottobre 2013 >>

[D.Lgs. 81/2008](#)

(attenzione: il contenuto è circa 11 MegaByte -166 pagine e ci vuole

fino a

qualche minuto per scaricarlo, a seconda della velocità del vostro computer).

A pagina 5/6 del testo (art.3 - comma 12bis) trovate qualche passo che sarebbe opportuno conoscere anche nell'ambito del volontariato >>> tradotto "terra terra" anche i volontari sono sottoposti ad alcune norme del Decreto.

Per comodità riporto sotto i punti che mi sembrano interessanti.

Guardate anche questo link >>> <http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/modifiche-al-d.lgs.-81-i-volontari-l-incaricato-l-esonero-dal-duvri-AR-13111/>

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, (omissis) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.

Articolo 21 -Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
  - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- (omissis)

(...) un aspetto importante riguardante le responsabilità dei vertici di un'associazione di volontariato relative al D.lvo 81/08. In particolare l'affidamento di lavori ai volontari (soci o altro) . In questo caso il responsabile dell'associazione deve verificare le capacità tecniche e professionali dei volontari coinvolti nell'esecuzione di quella particolare opera. Mi spiego, se devo potare una pianta nel cortile della sede dell'associazione, il volontario che esegue l'opera, oltre ad utilizzare attrezzatura conforme e/o dispositivi di protezione individuale adeguati (art. 21), deve anche avere adeguata professionalità specifica per quel particolare intervento. Tale verifica è richiesta esplicitamente dall'art. 90 comma 9, dove vengono indicati gli obblighi del committente di un'opera. Questo aspetto è stato spesso da noi sottovalutato, ma per esperienza lavorativa ho seguito inchieste relative ad infortuni di volontari di associazioni (pro loco o circoli), dove i vertici dell'associazione sono stati rinviati a giudizio per lesioni colpose (art. 650 c.p.), proprio per non aver effettuato tali verifiche.